



REGIONE PUGLIA

Area Politiche per la promozione della Salute, delle persone e delle pari opportunità
Servizio Assistenza Territoriale Prevenzione

Uffici n.3

Tel. 080/5403143 - 080/5403030 - Fax 080/5403200

Prot.n° 24/ 17131 /ATP/3

Bari, lì 21 NOV. 2008

Si invia solo via FAX ai sensi
dell'art. 43, comma 6 DPR 448/2000

Ai Direttori Generali e Sanitari delle Aziende
UU.SS.LL.
della Regione Puglia
LORO SEDI

Ai Direttori Generali e Sanitari delle Aziende
Ospedaliere
Della Regione Puglia
LORO SEDI

Ai Dirigenti Area del Servizio Farmaceutico
delle Aziende UU.SS.LL. della Regione Puglia
LORO SEDI

Agli I.R.C.S.S.
LORO SEDI

Agli Ospedali Enti Ecclesiastici
LORO SEDI

Alla Federfarma Puglia
Via A. De Gasperi, 292
BARI

Alle Federfarma Provinciali
LORO SEDI

Agli Ordini dei Medici Provinciali
LORO SEDI

Agli Ordini dei Farmacisti Provinciali
LORO SEDI

Alla Segreteria Regionale FIMMG
Via Santi Cirillo e Metodio
70124 BARI

Alla Segreteria Regionale CUMI/AISS F.M.
Via Magna Grecia Pal H/1
70126 BARI

Alla Segreteria Regionale INTESA SIND.
Via Valle, 1
PALESE M. BARI

Alla Segreteria Regionale CGIL
Via V. Calace, 4
70130 BARI

Al Tribunale dei Diritti del Malato -
Cittadinanzattiva
Via Cantatore, 32
71016 SAN SEVERO

Oggetto: **Chiarimenti modalità somministrazione farmaci in strutture ospedaliere.**

Continuano a pervenire allo scrivente Ufficio segnalazioni da parte di pazienti ricoverati in alcune strutture ospedaliere, ai quali è stato richiesto di procurarsi i farmaci per la successiva somministrazione, presso le Unità Operative.

Accade anche che, ai pazienti ricoverati per motivi diversi dalla loro malattia (es. pazienti cardiopatici ricoverati in ortopedia per problemi ortopedici), viene chiesto di portare in ospedale i farmaci che normalmente vengono somministrati al proprio domicilio, per la cura della cardiopatia, in quanto non disponibili in reparto.

Analogamente, ai pazienti affetti da particolari patologie e sottoposti a visita specialistica presso gli ambulatori dei presidi ospedalieri viene chiesto di procurarsi i farmaci per la successiva somministrazione.

Quanto sopra segnalato è del tutto impraticabile in quanto, tale comportamento può configurare un illecito nella persona o struttura che attiva tale procedura, oltre che illegittimo nei confronti del paziente che è chiamato a sopportare oneri non dovuti (ticket sui farmaci), non permette il rispetto delle prescritte norme di buona conservazione dei farmaci e, addirittura, determina un notevole aggravio di spesa per l'Azienda Sanitaria che è tenuta a rimborsare alle farmacie convenzionate il costo del farmaco per intero, anziché con lo sconto previsto per il farmaco ritirato direttamente dalla Ditta tramite la farmacia ospedaliera.

Corre obbligo rammentare che la normativa in vigore impone alle Aziende Ospedaliere o Sanitarie di fornire direttamente agli assistiti medicinali e dispositivi medici, quando sono utilizzati per trattamenti diagnostici o terapeutici da espletarsi in proprie strutture che l'Azienda gestisce in modo diretto o nelle strutture convenzionate che forniscono prestazioni mediche in quanto remunerate secondo DRGs prestabiliti.

A tal proposito, si fa rilevare che l'Assessorato alle Politiche della aveva provveduto a notificare la D.G.R. n. 9149 del 12.12.2007 avente ad oggetto: "Approvazione circolare recante linee guida in applicazione della DGR n. 264/97" che alla pag. 2 8^a cpv così recita: "si richiama l'attenzione sull'assoluto divieto di richiedere al paziente dimesso di procurarsi il farmaco da portare all'interno di una qualunque struttura ospedaliera per la relativa somministrazione" circolare regionale che almeno in questa parte è stata disattesa.


Altra anomalia che si verifica presso le farmacie delle Aree del Servizio Farmaceutico di alcune Aziende, riguarda i farmaci classificati in fascia H (Osp 1 - Osp 2), per i quali è prevista la compilazione di idoneo Piano Terapeutico da parte di specialisti di strutture pubbliche per la successiva dispensazione. Al paziente, quasi sempre affetto da patologie di una certa gravità e severità (vedasi pazienti oncologici), in maniera del tutto impropria, viene richiesto sia il Piano Terapeutico dovuto che, la prescrizione della specialità medicinale, chemioterapico e quanto altro, su ricettario del SSN da parte del MMG o PLS.

Al riguardo, si ritiene utile far rilevare che, la catalogazione da parte del Ministero della Salute del gruppo di farmaci di fascia H, contempla farmaci che per motivi di salute pubblica o di economia non sono dispensati a pazienti in regime di SSN e, quindi, non prescrivibili da parte del MMG e PLS. Pertanto, va da se che per i su menzionati farmaci, è sufficiente il piano terapeutico opportunamente predisposto da parte di specialisti di strutture sanitarie pubbliche.

Al fine di garantire una uniformità comportamentale su tutto il territorio regionale e, non arrecare ulteriore disagio ai pazienti o loro familiari:

1. è fatto **assoluto divieto** di chiedere per qualsiasi ragione al paziente di procurarsi il farmaco da portare all'interno di una qualunque struttura ospedaliera e/o ambulatorio per la relativa somministrazione. L'eventuale assenza di detta specialità farmaceutica presso la farmacia ospedaliera non deve essere un disagio da attribuire al paziente e, pertanto, la farmacia dovrà attrezzarsi per l'approvvigionamento del farmaco ricorrendo, laddove indispensabile, all'acquisto presso farmacie private o presso depositi per la distribuzione dei farmaci.
2. specialità medicinali di fascia H (Osp 1 - Osp 2), per i quali è prevista la predisposizione di un Piano Terapeutico, **non è dovuta** la prescrizione da parte del MMG o PLS, è più che sufficiente il Piano Terapeutico.

Nel rispetto delle esigenze del paziente si confida nella puntuale applicazione di tutto quanto su esposto.

Il Dirigente f.f. Ufficio 3
(Pietro Leoci)


EK/